

DECRETO RETTORALE N. 6749

Regolamento concernente il conferimento e la disciplina
degli assegni post dottorato di ricerca

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 51, sesto comma;
- visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1998;
- visto il decreto rettorale n. 2515 del 28 settembre 2005, recante: <<Modifiche al "Regolamento applicativo concernente gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca">>;
- vista la delibera adottata dal Senato accademico, nell'adunanza del 12 aprile 2010;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 28 aprile 2010,

DECRETA

Articolo unico

Con decorrenza dalla data del presente decreto è emanato il seguente "Regolamento concernente il conferimento e la disciplina degli assegni *post* dottorato di ricerca".

<<

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DEGLI ASSEGNI *POST* DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1

Il presente regolamento definisce le modalità di conferimento e la disciplina degli assegni *post* dottorato di ricerca per l'accesso dei giovani studiosi alle attività di ricerca, di seguito denominati assegni, attivati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, di

seguito denominata Università, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal d.m. 11 febbraio 1998.

Art. 2

Gli assegni sono conferiti sulla base di valutazione comparativa, hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore anno, per una durata complessiva di tre anni. Decorrono, di norma, dal 1° ottobre o dal 1° marzo.

Art. 3

Il bando per il conferimento dell'assegno è adottato dal Rettore su proposta del Consiglio di facoltà interessato, previa delibera del Senato accademico e dell'organo direttivo competente.

Il bando deve indicare il settore scientifico-disciplinare, precisando, eventualmente, uno specifico ambito di ricerca fra quelli compresi nella declaratoria del settore stesso.

Il bando può determinare la lingua o le lingue la cui conoscenza è richiesta e può disporre che per i candidati stranieri sia richiesta la conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.

Il bando è pubblicato all'albo dell'Ateneo e contemporaneamente nel sito internet dell'Università.

Art. 4

Sono ammessi a partecipare alla valutazione comparativa i soggetti italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero non più di cinque anni prima della data di emissione del relativo bando, o, nel caso si tratti di un assegno concernente discipline mediche, proposto dalla Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", del diploma di scuola di specializzazione, conseguito in Italia o all'estero non più di cinque anni prima della data di emissione del relativo bando.

Non possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa i soggetti appartenenti a qualsiasi titolo ai ruoli del personale docente e dei ricercatori delle università italiane.

Art. 5

Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa, redatte in carta libera, devono essere inviate al Rettore entro e non oltre il termine previsto dal bando, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'eventuale elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le eventuali pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 6

La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore ed è composta da tre membri:

- il docente designato dalla Facoltà interessata chiamato a svolgere nei confronti del titolare dell'assegno la funzione di responsabile dell'attività di ricerca, di seguito denominato tutor;
- due professori di prima o di seconda fascia designati rispettivamente dal Preside della Facoltà interessata e dal Direttore del Dipartimento/Istituto presso il quale l'attività dovrà essere svolta.

Almeno due membri della Commissione esaminatrice devono appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare indicato nel bando o a un settore scientifico-disciplinare affine ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art. 7

La Commissione esaminatrice nella prima riunione determina i criteri per la valutazione comparativa dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando.

In conformità ai criteri predetti la Commissione esaminatrice valuta in modo comparativo il *curriculum* scientifico-professionale, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati e la pertinenza di questi al settore scientifico-disciplinare e all'eventuale ambito di ricerca previsti dal bando e formula il proprio giudizio collegiale.

I candidati sono quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento di un colloquio concernente l'attività scientifica svolta.

Durante il colloquio è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste e, per i candidati stranieri, la conoscenza almeno strumentale, eventualmente richiesta, della lingua italiana.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula un giudizio collegiale complessivo su ciascun candidato e delibera la graduatoria finale con l'indicazione del vincitore.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono approvati con decreto rettorale.

Art. 8

L'assegno è conferito mediante stipulazione di apposito contratto.

Ai fini del conferimento dell'assegno, l'Assistente ecclesiastico generale verifica, mediante apposito colloquio, l'adesione dei vincitori di assegno ai principi ispiratori dell'Università.

Art. 9

I titolari di assegni sono tenuti alla realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di assegnazione sotto la guida del tutor.

I titolari di assegni sono inoltre tenuti a rispettare i principi ispiratori dello statuto dell'Università.

I titolari di assegni presso la Facoltà di Medicina e chirurgia "A.Gemelli" non possono svolgere attività di assistenza presso le strutture del Policlinico universitario "A. Gemelli".

Art. 10

Al termine del primo anno di attività il tutor presenta al Consiglio di dipartimento/istituto presso il quale il titolare dell'assegno sta svolgendo la sua attività una relazione contenente una valutazione dettagliata e motivata sui risultati dell'attività di ricerca del beneficiario dell'assegno.

Art. 11

Al termine del secondo anno di attività, entro 90 giorni dalla scadenza dell'assegno, il Rettore nomina la Commissione giudicatrice chiamata a verificare l'attività svolta dal titolare dell'assegno, composta da tre membri: il tutor; due professori di prima o di seconda fascia designati rispettivamente dal Preside della Facoltà interessata e dal Direttore del Dipartimento/Istituto presso il quale l'attività si è svolta. I due professori devono essere diversi dai componenti la Commissione esaminatrice che ha espletato le procedure di valutazione comparativa a seguito delle quali è stato conferito l'assegno.

Almeno due membri della Commissione giudicatrice devono appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale è stato conferito l'assegno o a un settore scientifico-disciplinare affine.

Il Preside e il Direttore del Dipartimento/Istituto possono rispettivamente designare, in sostituzione dei professori di prima o di seconda fascia, docenti di università straniere.

I lavori della Commissione giudicatrice possono svolgersi anche per via telematica e devono concludersi entro il 30° giorno precedente alla scadenza dell'assegno.

Il giudizio negativo impedisce il rinnovo dell'assegno.

Art. 12

Tutti i dati e le valutazioni relative ai lavori di ricerca e alle pubblicazioni dei titolari di assegni sono inseriti e costantemente aggiornati in un'apposita banca dati gestita dai competenti Uffici dell'Università.

Art. 13

Il conferimento dell'assegno non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato e a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

Gli assegni sono erogati in soluzioni mensili e vengono corrisposti per l'importo prestabilito dedotto il costo dell'adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria, stipulata a cura dell'Università, contro gli infortuni che possono verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Università.

Gli assegni sono esenti da Irpef, a norma delle leggi vigenti, e soggetti, in materia previdenziale, alle norme legislative in vigore.

Art. 14

Il trattamento economico dei titolari degli assegni è determinato dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativamente agli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Art. 15

Gli assegni non sono cumulabili con altri rapporti di lavoro, anche a tempo determinato, e di collaborazione a progetto e con la fruizione di altre borse di ricerca *post* laurea o *post* dottorato.

Ai titolari di assegno possono essere affidate, con il loro consenso, attività didattiche curriculari e integrative, sempre che ciò sia compatibile con la programmazione didattica della Facoltà e sia accertato da parte del Direttore del Dipartimento/Istituto nel quale l'assegnista svolge la propria attività che ciò non interferisca con il proficuo

svolgimento della stessa. Tali attività non possono superare complessivamente il numero di 30 ore annue e sono ricomprese nel trattamento economico dell'assegno.
>>.

Milano, 28 aprile 2010

IL RETTORE
(Prof. Lorenzo Ornaghi)
F.to: L. Ornaghi